

-5685/11

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE DALLA FISCALITÀ

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo	Vittoria	Primo	Presidente ff
Dott. Antonino	Elefante		Presidente di sezione
Dott. Salvatore	Salvago		Consigliere
Dott. Aldo	Ceccherini		Consigliere
Dott. Fabrizio	Forte		Consigliere
Dott. Ettore	Bucciante		Consigliere
Dott. Vincenzo	Mazzacane		Consigliere
Dott. Vincenzo	Di Cerbo		Consigliere
Dott. Francesco	Tirelli		Cons. rel.

Oggetto:
IMPUGNAZIONE
SELEZIONE

R.G.N. 16760/10

Cron. 5685

Rep.

Ud. 1/3/2011

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Cassano Pasquale, D'Introna Maddalena, Bianco Gennaro, Abbrescia Gennaro, Calabrese Agostino, Chimenti Antonio, Di Maso Fabio, Di Bari Donato, Assunto Tommaso, Cassano Francesco, Casadibari Felice, Falco Marino, Acquafredda Pietro, De Palo Rocco, Geruzzi Giovanni, Froio Antonio, Amoruso Francesco, Losito Francesco, Varanese Edoardo, Del Vecchio Gerardo, Accettura Vincenzo e Genghi Bernardo,

320
2011

elettivamente domiciliati in Roma, viale Europa 331, presso lo studio dell'avv. L. Marino, rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Michele Mongelli;

- **ricorrenti** -

contro

Azienda Mobilità e Trasporti Bari - AMTAB spa, elettivamente domiciliata in Roma, via Portuense 104, presso Antonia De Angelis, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore;

- **controricorrente ricorrente incidentale** -

Comune di Bari, srl Studio Staff R.U., Ceglie Antonio e Pertusio Enrico;

- **intimati** -

per la cassazione della decisione n. 3356/10, depositata dal Consiglio di Stato in data 26/5/2010

OGGETTO: Selezione per la formazione della graduatoria per future assunzioni alle dipendenze di una società per azioni interamente partecipata dal Comune.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1/3/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Sentito l'avv. Pappalepore;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dr. Domenico Iannel-
li, il quale ha concluso per la dichiarazione della
giurisdizione del giudice ordinario;

La Corte,

rilevato che intendendo procedere alla futura as-
sunzione di operatori di esercizio, l' Azienda Mo-
bilità e Trasporti di Bari - AMTAB spa ha demanda-
to alla srl Studio Staff il compito di procedere al
vaglio delle domande ed alla preselezione degli a-
spiranti;

che all'esito di un esame per test a risposta mul-
tipia, è stato pubblicato l'elenco dei candidati
ammessi alla successiva prova pratica di guida;

che Cassano Pasquale, D'Introna Maddalena, Bianco
Gennaro, Abbrescia Gennaro, Calabrese Agostino,
Chimenti Antonio, Di Maso Fabio, Di Bari Donato,
Assunto Tommaso, Cassano Francesco, Casadibari Fe-
lice, Falco Marino, Acquafredda Pietro, De Palo
Rocco, Geruzzi Giovanni, Froio Antonio, Amoruso
Francesco, Losito Francesco, Varanese Edoardo, Del
Vecchio Gerardo, Accettura Vincenzo e Genghi Ber-
nardo si sono rivolti al TAR della Puglia per otte-
nerne l'annullamento previa sospensiva;

che si sono costituiti sia l'AMTAB che due con-

controinteressati e la srl Studio Staff, la quale ha
eccepito anche il difetto di giurisdizione del giu-
dice adito;

che con sentenza n. 3298/2009, il TAR della Puglia
si è però limitato a dichiarare la inammissibilità
del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei
controinteressati;

che i ricorrenti hanno interposto appello al Consi-
glio di Stato, che dopo aver escluso l'avvenuta
formazione di un giudicato implicito sulla giuri-
sdizione, l'ha declinata in favore del giudice ordi-
nario in quanto sebbene interamente partecipata
dal Comune, l'AMTAB restava comunque una società
privata rispetto alla quale risultava inapplicabile
la deroga di cui all'art. 63 del D. Lgs n.
165/2001;

che il Cassano Pasquale e gli altri aspiranti sopra
ricordati hanno proposto allora ricorso per cassa-
zione, sostenendo che il giudice a quo avrebbe do-
vuto invece decidere la causa;

che la sola AMTAB ha depositato controricorso, con
il quale ha contestato la fondatezza dell'avversa
doglianza, impugnando a sua volta in via incidenta-
le nella parte in cui il Consiglio di Stato aveva
"affermato di aver sollevato e risolto ex officio

la questione di giurisdizione" che, tutt'al contrario, era stata puntualmente dedotta dagli appellanti nel ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado;

che riuniti innanzitutto i due ricorsi perché proposti contro la medesima sentenza, osserva il Collegio che il Consiglio di Stato non ha sostenuto affatto che gli appellanti non avessero fatto questione di giurisdizione, ma si è limitato (correttamente) a rilevare che si trattava di profilo ancora suscettibile di essere verificato anche di ufficio perché il TAR non si era pronunciato nemmeno implicitamente al riguardo;

che tanto puntualizzato, devesi rilevare che queste Sezioni Unite si sono già pronunciate da tempo nel senso che le controversie di lavoro alle dipendenze delle aziende municipalizzate rientrano, anche per quanto riguarda l'espletamento delle procedure concorsuali, nella giurisdizione del giudice ordinario in conseguenza della natura privatistica del rapporto con tali aziende, che integrano strutture imprenditoriali autonome rispetto alla organizzazione pubblicistica (C. Cass. 1990/8173, 1993/10604, 2003/14672 e 2006/14852);

che in applicazione di tale principio, che il Col-

4

legio condivide e ribadisce, va pertanto affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia promossa da Cassano Pasquale e gli altri; che a questo proposito appare ininfluyente l'appartenenza di tutto il capitale sociale dell'AMTAB al Comune, perché tale circostanza non vale a giustificare l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001, che testualmente riserva al giudice amministrativo le sole procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti delle "pubbliche amministrazioni" fra le quali, in difetto di una norma specifica quale, per esempio, quella dettata in materia di appalti, non può essere ricompresa l'Azienda controricorrente; che entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati; che in considerazione della reciproca soccombenza, dell'oggetto della controversia e della natura degli interessi in conflitto stimasi equo compensare per intero le spese del presente giudizio fra le parti;

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite,
riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi, compensando per intero le spese del presente giudizio fra le parti.

Roma, il 1 marzo 2011

IL CONSIGLIERE EST:

IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GIAMMATTEA

Deposita in Cancelleria

10 MAR. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GIAMMATTEA